

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FAVILLA, BERLANDA, PINTO, DE CINQUE, COVIELLO, D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, SANTALCO, COLOMBO e BUSSETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 febbraio 1979, n. 29, «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali», costituisce un provvedimento di particolare importanza destinato ad avere riflessi di notevole rilievo in campo previdenziale, a favore dei dipendenti pubblici e privati e dei lavoratori autonomi, in quanto prevede la possibilità di realizzare il conseguimento di un'unica pensione, da parte dei lavoratori che sono stati iscritti a diverse gestioni pensionistiche, mediante la ricongiunzione ai fini del diritto e della misura della pensione, delle posizioni assicurative sia nella gestione dell'assicurazione generale obbligatoria sia in gestioni e trattamenti previdenziali diversi.

Infatti la legge citata attribuisce la predetta facoltà di ricongiunzione:

a) ai lavoratori dipendenti che abbiano periodi di iscrizione o siano iscritti, all'atto della domanda, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e siano stati iscritti in almeno un'altra gestione che può essere: o una delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti oppure una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) ai lavoratori che abbiano periodi di iscrizione o siano iscritti, all'atto della domanda, in una delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione

generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e siano stati iscritti in almeno un'altra gestione che, in questo caso, può essere: o il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, o una delle predette gestioni sostitutive, esclusive o esonerative, oppure una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Restano pertanto escluse dalla ricongiunzione le posizioni assicurative costituite presso trattamenti previdenziali diversi, quali, ad esempio, le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.

Nella materia, per altro, si è già pervenuti alla enunciazione di principi che mirano a far ottenere al lavoratore un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi, anche se i distinti periodi componenti l'intera attività lavorativa risultano coperti da diverse forme di protezione pensionistica.

L'aspirazione generale di tutti i lavoratori rimane sempre quella del cumulo di tutti i servizi, comunque siano stati prestati, ai fini di un unico trattamento di quiescenza da parte dell'ultimo ente previdenziale presso cui sono iscritti.

Conseguentemente occorre ricercare una soluzione che sani questa palese disuguaglianza e serva a rendere giustizia ai soggetti che si sono trovati ad essere iscritti ad un altro fondo pensioni che non è quello cui si trovano obbligatoriamente iscritti nell'ultimo periodo lavorativo della loro vita.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare le cause ostative che creano di fatto una evidente situazione di disparità, concedendo a taluni e negando ad altri la possibilità di percepire, mediante l'istituto della ricongiunzione, un trattamento di pensione rapportato all'intero periodo lavorativo.

All'uopo il testo normativo predisposto segue le linee di indirizzo, anche per quanto concerne l'assunzione di oneri da parte dei lavoratori e delle gestioni interessate, della più volte citata legge n. 29, estendendo la facoltà della ricongiunzione:

ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi, nelle gestioni di appartenenza, per periodi di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti;

ai liberi professionisti, nelle rispettive gestioni, per periodi di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi;

ai liberi professionisti, in un'unica cassa, per periodi di iscrizione presso casse diverse.

L'intervento legislativo che qui si propone vuol rappresentare un contributo tendente ad assicurare norme previdenziali valide per tutti i professionisti; tale è da ritenersi, infatti, l'approvazione di un provvedimento che consenta di conseguire, per il diritto e per la misura, una pensione unica, qualunque sia stata la forma di assicurazione durante l'attività.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Le facoltà di cui ai commi precedenti devono essere esercitate entro due anni dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo obbligatorio presso la gestione nella quale si intende operare la ricongiunzione, ovvero dopo il compimento dell'età pensionabile.

5. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta, in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno otto anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

## Art. 2.

1. Ai fini di cui al precedente articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza

maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri ed alle tariffe di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

#### Art. 3.

1. Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

#### Art. 4.

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto

del pensionamento e solo presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 5.

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonchè il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in

cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferibili gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

#### Art. 6.

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purchè i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

#### Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coinciden-

za di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

#### Art. 8.

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti, purchè entro i termini di cui all'articolo 1, comma 4. In difetto, la ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti solo se il *de cuius* era in possesso, alla data del decesso, dei requisiti per il diritto a pensione in caso di morte.

#### Art. 9.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di due anni di cui all'articolo 1, comma 4, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.